**Allegato circ. 80**

La copertura assicurativa INAIL, prevista dal Testo Unico  delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR 1124/1965, e già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l’uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), **dispone**la corresponsione di un’indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un’inabilità temporanea  superiore a 3 giorni, un indennizzo in caso di invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il rimborso di cure e spese mediche sostenute.

Tali prestazioni **non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno** e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile del personale scolastico **per i danni provocati a terzi dai minori posti sotto la loro tutela, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell’assicurazione INAIL che tutela solo infortuni**. Ma anche relativamente agli infortuni, i pacchetti previsti dalle assicurazioni integrative prevedono generalmente, a seconda dei costi individuali  scelti e del grado di scuola, la copertura di tutti gli infortuni  occorsi agli alunni anche di lieve entità, il rimborso di tutte le spese sostenute a causa dell’infortunio, compreso il danneggiamento di protesi, occhiali o in alcuni casi del vestiario, spese odontoiatriche diarie da gesso, danno estetico

L’assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza per una serena vita scolastica di adulti e alunni, poiché garantisce tutela contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche. In conclusione, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane,l’unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

Disponibili a ogni chiarimento, nell'ottica di una serena permanenza negli ambienti scolastici e di una fattiva collaborazione fra Istituzione e Famiglie, porgiamo i nostri migliori saluti.